

I testi della scuola che cambia

Ragionamenti

A CURA DI FRANCESCO DE SANCTIS

Testo di riferimento n. 1

Indicazioni per il curricolo

INDICE

CULTURA SCUOLA PERSONA

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

PER UNA NUOVA CITTADINANZA

PER UN NUOVO UMANESIMO

L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

I BAMBINI, LE FAMIGLIE, L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

I CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l'altro

Il corpo e il movimento

Linguaggi, creatività, espressione

I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

IL SENSO DELL'ESPERIENZA

L'ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE

LA CITTADINANZA

L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

Italiano

Lingue comunitarie

Musica

Arte e immagine

Corpo, movimento, sport

AREA STORICO-GEOGRAFICA

Storia

Geografia

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Matematica

Scienze naturali e sperimentali

Tecnologia

Testo di riferimento n. 2

Ministero della Pubblica Istruzione

Direttiva n. 68 del 3 agosto 2007

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 2; l'articolo 13, comma 3; l'articolo 14, comma 2 del citato decreto legislativo n. 59, secondo cui si adottano, in via transitoria, gli assetti pedagogici, didattici e organizzativi individuati negli allegati A, B, C e D, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 53 del 2003, la definizione dei curricula scolastici, in via ordinamentale, richiede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che la normativa regolamentare potrà trovare applicazione solo a conclusione del complesso iter procedimentale previsto dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988;



CONSIDERATA l'opportunità di consentire, in attesa della definizione dell'apposito regolamento di cui al citato articolo 7, alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado l'adozione, in via sperimentale, delle nuove indicazioni nazionali;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 luglio 2007, con il quale si dispone una prima, graduale attuazione delle Indicazioni contenute nel documento allegato al decreto medesimo;

CONSIDERATA l'esigenza di realizzare, secondo particolari modalità operative, l'iniziale avvio della fase di prima attuazione, prevista dal predetto decreto ministeriale;

EMANA
la seguente direttiva

A. – Primo avvio – settembre-dicembre 2007

La definizione, in chiave sperimentale, delle Indicazioni per il curriculum delle scuole dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo, apre un importante cantiere biennale di lavoro. In questo contesto la fase iniziale di accompagnamento diventa decisiva per una proficua ed efficace azione che dovrà estendersi nel tempo.

La prima fase è quella di informazione, di lettura, di comprensione e di approfondimento del contenuto delle Indicazioni, dei criteri di fondo, dei principi ispiratori, delle implicazioni per le scuole e per gli insegnanti. Occorre mettere solide basi per un lavoro di innovazione che coinvolga gli insegnanti nella loro azione di educazione ed istruzione. La natura stessa dei processi di insegnamento e di apprendimento che si realizza nel vivo della scuola non richiede, infatti, un mero processo esecutivo, ma l'apporto della professionalità e dell'esperienza di tutti, per una reale condivisione dello scopo per cui sono state redatte queste indicazioni per il curriculum.

Perché questo accada è indispensabile un sistema di supporto che coinvolga l'amministrazione scolastica nelle sue componenti tecniche e amministrative, i dirigenti scolastici e le istituzioni nazionali di servizio, quali l'Agenzia nazionale e l'INVALSI.

La fase iniziale di avvio, collocata nel periodo settembre-dicembre 2007, costituisce una funzione preliminare rispetto alle successive fasi in cui gli interventi relativi allo sviluppo professionale degli insegnanti ed al lavoro di ricerca e di innovazione nelle scuole, assumeranno un rilievo strutturale. Per le iniziative mirate allo sviluppo professionale dei docenti occorrerà rivisitare approcci e metodi di intervento, privilegiando la formazione in presenza e i modelli innovativi sviluppati in questi anni, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari. Il rilancio della ricerca didattica dovrà mettere a frutto il ruolo attivo della scuola come luogo di studio ed innovazione.

segue Testo di riferimento n. 2

B. – Finalità

La fase iniziale, settembre-dicembre 2007, ha obiettivi specifici e precisi. Nell'arco di quattro mesi si procede a:

- far conoscere a tutti gli insegnanti, a tutti i dirigenti scolastici le nuove Indicazioni, nel loro contenuto, nei loro fondamenti e nella loro articolazione;
- promuovere la diffusione della conoscenza delle Indicazioni anche tra i genitori;
- assistere le scuole nella prima e graduale messa in pratica delle Indicazioni;
- far emergere le domande di formazione che dovranno guidare gli interventi successivi;
- cogliere le aree di innovazione e individuare le scuole disponibili a diventare punti di riferimento;
- realizzare un puntuale monitoraggio sulle condizioni da garantire per rendere possibile la piena efficacia delle Indicazioni nel medio e lungo periodo e per fornire alle singole istituzioni scolastiche le risorse e gli strumenti necessari;
- le azioni in questa fase devono essere tempestive ed efficaci; richiedono una forte sinergia tra l'amministrazione centrale, le strutture regionali e provinciali per realizzare il servizio e l'assistenza alle scuole e alle reti di scuole.

C. – Azioni e misure

Nella fase di avvio le azioni da mettere in campo nel periodo settembre-dicembre 2007 sono le seguenti.


A livello nazionale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, attraverso la Task Force nazionale di cui al successivo punto, avrà cura di:

- predisporre e realizzare un corso residenziale nazionale di tre giorni sul tema delle Indicazioni (e della loro prima implementazione), riservato a tutti i dirigenti tecnici del settore (scuole dell'infanzia e del primo ciclo). Al corso partecipano, in qualità di relatori e di coordinatori di gruppo, i membri della Commissione nazionale che ha elaborato le Indicazioni;
- realizzare un'area dedicata nel portale del Ministero per informazione e documentazione;
- aprire uno spazio web per il confronto, la discussione e la messa in comune di esperienze, anche ricorrendo a soluzioni dedicate e specifiche;
- organizzare un seminario nazionale con le associazioni professionali e scientifiche per la consegna formale del testo delle Indicazioni e per l'approfondimento di alcuni temi specifici;
- predisporre due numeri speciali degli Annali per l'approfondimento scientifico dei contenuti delle Indicazioni;
- assicurare che venga predisposto ed avviato un piano di attività di ricerca e di formazione da parte dell'Agenzia nazionale di sostegno all'autonomia, secondo le indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo del 10 luglio 2007;

- verificare che venga definito, da parte dell'INVALSI, un piano di intervento per il monitoraggio e la valutazione della fase di avvio secondo la Direttiva n. 52 del 19 giugno 2007;
- predisporre una Consultazione nazionale nelle scuole da realizzare nella primavera 2008, dopo la fase di iniziale accompagnamento, per la raccolta sistematica e ragionata di commenti, riflessioni e proposte scaturite direttamente dall'esperienza degli insegnanti.

A livello regionale ogni singolo Direttore generale regionale, d'intesa con la Task Force nazionale, organizza un piano di lavoro per il periodo settembre-dicembre 2007, comprendente, tra le diverse iniziative:

- una o più conferenze di servizio (in relazione alle dimensioni della Regione) riservate ai Dirigenti Tecnici e a tutti i Dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2007-2008, per la consegna del testo delle Indicazioni e l'illustrazione del piano di lavoro;
- uno o più corsi, anche residenziali, riservati a tutti i Dirigenti scolastici del settore, nella prospettiva di una accurata conoscenza del contenuto delle Indicazioni e di *ricadute a cascata* nelle singole Istituzioni scolastiche;
- invito alle scuole ad organizzare un'apposita riunione dei colleghi dei docenti in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. Nel rispetto dell'autonomia, le scuole sono invitate – d'intesa con i propri Consigli di Istituto – a costituire commissioni di lavoro (capi di istituto, docenti, dirigenti amministrativi, genitori...) per impostare e seguire gli sviluppi del processo di informazione e prima attuazione delle Indicazioni;
- promozione, nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, di una discussione impostata e coordinata organicamente a livello dipar-



timentale e interdipartimentale, tesa a individuare le Indicazioni come occasione per una riflessione comune sulle finalità del servizio formativo e sul miglioramento della sua qualità;

- orientamento delle iniziative di formazione per il personale della scuola, nel rispetto delle disposizioni contrattuali in vigore, alla prima conoscenza delle Indicazioni;
- sostegno per il rafforzamento e l'istituzione di reti di scuole (ex art. 7 DPR n. 275/1999), chiamate a discutere temi generali e specifici delle Indicazioni e a diffondere e monitorare buone pratiche.

D. – Organizzazione

Per assicurare efficacia e funzionalità all'intero piano di attività sono costituite le necessarie basi amministrative e funzionali.

A livello nazionale viene costituita una Task Force con il compito di impostare, gestire e verificare l'intera azione di iniziale accompagnamento. Compongono la Task Force rappresentanti delle Direzioni generali degli ordinamenti, dei servizi informativi, del personale della scuola, dello studente, membri della Commissione per la elaborazione delle Indicazioni nazionali, ispettori tecnici, dirigenti scolastici e insegnanti del settore. La Task Force fa capo alla Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici ed è presieduta dal Direttore generale.

A livello regionale i Direttori scolastici regionali istituiscono Task Force regionali incaricate di operare con intensità crescente nel territorio. Esse sono composte da dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti e sviluppano il piano di lavoro regionale.

A livello provinciale i Direttori scolastici regionali costituiscono unità operative di sostegno progettuale e organizzativo a livello provinciale, così realizzando *Nuclei di supporto per le Indicazioni*. I com-

ponenti di tali Nuclei vengono sensibilizzati e formati sui contenuti e sui principi delle nuove Indicazioni attraverso percorsi specifici di formazione che tengano conto delle aree disciplinari, delle singole discipline, delle metodologie di insegnamento e dei loro nessi interdisciplinari.

I Nuclei provinciali di supporto costituiscono i termini di riferimento per il biennio di lavoro e i punti di contatto e di incontro per le scuole, per i diversi soggetti coinvolti, enti locali, agenzie culturali e sociali operanti sul territorio.

E. – Risorse finanziarie e sviluppo biennale

La rilevanza del programma di lavoro per la prima fase di accompagnamento l'impegno di tutte le strutture al servizio delle scuole e degli insegnanti richiede un investimento adeguato di risorse finanziarie.

Con successivo provvedimento vengono finalizzate operativamente e ripartite le risorse finanziarie disponibili.

Tutte le azioni di accompagnamento nella fase iniziale contribuiscono a creare le condizioni per il varo di interventi di formazione, di ricerca e di sostegno che saranno realizzate entro il biennio di sviluppo della fase di attuazione e di realizzazione delle Indicazioni.

A conclusione del periodo settembre-dicembre 2007 viene redatto un rapporto di sintesi a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.

La presente direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 3 agosto 2007

IL MINISTRO



Testo di riferimento n. 3

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

Art.1, comma 624

Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finan-

ziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Testo di riferimento n. 4

Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 5 – Linee guida

1. Con apposite Linee guida, adottate dal Ministro della Pubblica Istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il moni-

toraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle Indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28, comma 2.



Testo di riferimento n. 5

Ministero della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO

Linee guida sull'obbligo di istruzione

Roma, 27 dicembre 2007

La richiesta che la società rivolge alla scuola è quella di corrispondere, per lo specifico della sua missione, ai bisogni crescenti e nuovi che l'attuale fase di sviluppo tecnico-scientifico e di complessità sociale rende evidenti.

La scuola si è sempre confrontata con sfide analoghe trovando nell'intelligenza e nell'impegno dei suoi corpi professionali la risorsa fondamentale che le permette di rispondere. La sfida si ripropone oggi in modo inedito e più difficile, ed è ancora una volta ai docenti e a tutto il personale scolastico che viene affidato il delicato compito di rinnovare l'insegnamento per garantire percorsi educativi e di apprendimento fondati sui valori forti della nostra tradizione e insieme capaci di cogliere le opportunità che i grandi cambiamenti in atto producono.

Tali percorsi, ora, devono necessariamente tener conto di quelle mete irrinunciabili per l'esercizio dei diritti di cittadinanza che sono state indicate dalla Raccomandazione della Commissione e del Consiglio dell'UE, nel dicembre scorso e che fanno riferimento a otto competenze chiave.

Il quadro normativo a cui fare riferimento per procedere in questa direzione è rappresentato, come è noto, dall'art. 1, comma 622, della L. 296/2006 e dal conseguente regolamento approvato con **DM 139 del 22 agosto 2007**. Così si è elevato l'obbligo di istruzione a 10 anni consentendo al nostro sistema scolastico e formativo di compiere un passo importante per allinearsi con i sistemi più avanzati di altri paesi dell'UE.

Come si ricorderà, fin dall'inizio dell'agosto scorso, con una lettera inviata a tutte le scuole avevo indicato i nuovi impegni che le scuole stesse avrebbero dovuto affrontare.

Richiamando il principio dell'autonomia organizzativa e didattica segnalavo che le scuole, sulla scorta delle molte esperienze che già avevano condotto, erano chiamate ad un compito attivo di progettazione dei curricula.

Nel Documento tecnico, ora allegato al decreto n. 139 ma già anticipato alle scuole, erano indicati gli indirizzi relativi ai saperi e alle competenze, alle conoscenze e alle abilità che gli studenti dovrebbero acquisire.

Ferme restando le specifiche identità dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore, il rimodellamento e l'integrazione dei curricula dovrà cominciare a organizzarsi intorno a quattro assi cultura-

li e a quelle competenze chiave per la cittadinanza attiva che tutti dovrebbero raggiungere al termine dell'obbligo di istruzione.

Di fronte alla complessità di questo compito avevo chiaro che i provvedimenti attuativi del dettato legislativo dovevano ispirarsi a criteri di gradualità, progressività e flessibilità delle scelte organizzative e didattiche. Per la prima fase di attuazione si richiama il principio della "sperimentalità" affidando essenzialmente alle scuole la determinazione dei tempi e dei modi di attuazione dell'innovazione nell'arco del biennio 2007-2008/2008-2009.

Erano gli stessi criteri indicati per le nuove indicazioni per il curriculum della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo di istruzione allegate al **DM del 31 luglio 2007**; uguale dunque lo spirito e il metodo.

Acquisite le proposte contenute nel parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione il 18 dicembre u.s., le linee guida che ora vengono trasmesse alle scuole (in riferimento al rinvio contenuto nell'art. 5 del richiamato decreto 139) continuano ad ispirarsi a questa logica e, come una misura di accompagnamento, intendono sostenere l'impegno e l'esperienza reale delle comunità scolastiche in un compito che comporta una profonda revisione metodologica e organizzativa della didattica e quindi un rinnovato profilo della professionalità docente. Il percorso che si avvia va dunque affrontato con impegno, ma anche con serenità e saggezza.

Il corrente anno scolastico rappresenta, innanzitutto, lo spazio temporale per consentire che, in ogni istituto, gli insegnanti prendano conoscenza dei profili essenziali e qualificanti dell'innovazione come esplicitati dal citato Documento tecnico e dai relativi allegati.

Su questa base gli insegnanti hanno cominciato a confrontarsi sulle modalità di riorganizzazione della didattica, verificando la possibilità di procedere ad una prima eventuale revisione del POF nella consapevolezza che l'obiettivo generale della riforma avviata individua, nell'innalzamento dell'obbligo, uno strumento utile per: sostenere il pieno sviluppo culturale e sociale delle persone, contrastare e prevenire la dispersione scolastica, consentire il successo formativo di tutti.

Questo, ovviamente, non abbassando ma anzi migliorando la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione che ogni nostra scuola garantisce.

Certo che su questi obiettivi ogni persona di scuola si trova concorde, nel rinnovarvi il mio ringraziamento per il vostro quotidiano e difficile impegno, rivolgo a Voi e alle vostre Famiglie un sincero augurio per il 2008, che sta per cominciare.

Giuseppe Fiorini

Testo di riferimento n. 6


Legge 27 dicembre 2006, n. 296

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

Art.1, comma 627

Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in

orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della Pubblica Istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.



Testo di riferimento n. 7

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente

Ai Direttori Generali Regionali Loro Sedi.
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali Loro Sedi.
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano.
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento.
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca Bolzano.
All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine Bolzano.
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta.

Per conoscenza:

Ai presidenti delle consulte provinciali degli studenti.
Al Forum nazionale delle associazioni studentesche.
Al Forum nazionale delle associazioni dei genitori.
Al Forum nazionale delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti della scuola-Roma, 29-08-2007.

Oggetto: Art. 1, comma 627, legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007). Programma nazionale "Scuole aperte" a.s. 2007/08. Criteri e parametri organizzativi.

1 - Premessa

La legge finanziaria 2007, nel comma 627 richiamato in oggetto, dispone che "al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, in favore della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministero della Pubblica Istruzione definisce [...] criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse economiche".

L'apertura delle scuole in orario extracurricolare è già prevista da precedenti disposizioni quali l'art. 2 del DPR n. 567/1996 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e l'art. 9 del DPR n. 275/99 (Regolamento dell'autonomia scolastica). La legge finanziaria 2007, nel confermare il prolungamento dell'orario di fruibilità delle istituzioni scolastiche, lo rende cogente in ragione della previsione di risorse finanziarie aggiuntive destinate allo scopo.

D'altra parte, la prescrittività di tali disposizioni si collega alla ineludibilità degli obiettivi mirati che attengono alla riduzione dei tassi di dispersione scolastica (ancora distanti dagli obiettivi dell'Agenda di Lisbona 2010) ed all'innalzamento del livello di partecipazione degli adulti in età lavorativa al sistema di educazione permanente (in conformità al quinto degli indicatori di Lisbona dedicati all'educazione).

Per dare seguito a quanto sopra richiamato, con la presente si definiscono criteri e parametri per l'attuazione del programma nazionale "Scuole aperte" e per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche.

2 - Destinatari degli interventi

La norma della finanziaria 2007, che prevede la fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello dedicato alle lezioni curricolari, si rivolge ad una platea eterogenea composta dagli alunni della scuola stessa, dai loro genitori, dalla popolazione giovanile ed adulta del territorio.

Una utenza potenziale così ampia richiede una programmazione differenziata per tipologia di destinatari, per contenuti, metodologie e tempi di svolgimento, tenendo presenti le finalità richiamate in premessa, che diventeranno misura della efficacia degli interventi posti in essere.

Naturalmente, stante la significatività dell'ampliamento dell'offerta formativa che l'iniziativa di cui trattasi propone, le istituzioni scolastiche potranno farvi fronte singolarmente, o collegate in rete, o tra loro consorziate, come precisato dall'art. 9 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.



segue Testo di riferimento n. 7

3 – Interventi in favore degli alunni della scuola

Con riferimento agli alunni della scuola, il prolungamento dell'orario di apertura deve essere finalizzato alla realizzazione di:

- corsi di recupero di debiti formativi maturati negli anni precedenti, con particolare riferimento alla nuova normativa sugli esami di stato, da realizzare in attuazione degli artt. 3 e 4 del DM n. 42 del 22 maggio 2007;
- corsi di sostegno e di aiuto allo studio, da realizzare durante l'anno scolastico in concomitanza con lo svolgimento delle lezioni o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, per gli studenti che evidenzino carenze di preparazione in una o più discipline, ivi compresa la scarsa padronanza della lingua italiana da parte di studenti provenienti da altri paesi, in attuazione del combinato disposto del comma 8 dell'art. 3 e del comma 3 dell'art. 4 del DM n. 42 già citato;
- moduli didattici di approfondimento e sviluppo, finalizzati alla promozione delle eccellenze;
- sperimentazione di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curriculari, quali, ad esempio, gli insegnamenti scientifici e tecnologici, la letteratura italiana, la storia contemporanea, l'apprendimento pratico della musica e dell'arte;
- iniziative complementari di arricchimento del curriculum a forte valenza socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti figurative, la musica, il canto, le attività sportive, e quant'altro risponda a concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, per contrastare la disaffezione allo studio, per potenziare il senso

di appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia. Per queste ultime iniziative complementari di arricchimento del curriculum, il DPR n. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni disciplina modalità e procedure di attivazione, favorendo l'iniziativa degli studenti, riuniti in gruppi o in associazioni studentesche, anche al fine di incentivare la partecipazione responsabile dei giovani alla comunità scolastica; è comunque necessario che anche per tutte le altre ipotesi sopraevendenziate gli studenti siano preventivamente informati, coinvolti, motivati.

Parimenti necessario sarà il preventivo esame delle iniziative congiuntamente con le famiglie, anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza.

Tutte le azioni, ovviamente, saranno preventivamente deliberate dagli organi collegiali competenti della scuola.

4 – Interventi in favore dei genitori nonché della popolazione giovanile e adulta del territorio

Le istituzioni scolastiche, possibilmente organizzate in rete o tra loro consorziate, sono invitate a programmare, nel prolungamento dell'orario di apertura, attività culturali, educative, ricreative, sportive in favore dei genitori degli studenti che frequentano la scuola, di studenti di altre scuole, di giovani che non sono più in formazione, di



adulti disponibili ad aggiornare la propria formazione e ad alfabetizzarsi nei nuovi saperi.

La scuola in tal modo si riappropria del ruolo di centro di promozione culturale, relazionale e di cittadinanza attiva nella società civile in cui opera, favorendo rientri scolastici e creando occasioni sistematiche di formazione, in grado di elevare il livello culturale e di benessere generale del territorio e di offrire opportunità di accesso e di mobilità lavorativa.

Con riferimento alle diverse tipologie di utenza, sulla base delle risorse strutturali, finanziarie e professionali disponibili, possono essere programmate iniziative mirate per specifiche fasce d'età e per particolari interessi. Possono essere attivate anche particolari forme di collaborazione, ad esempio, con gli EE.LL., biblioteche, teatri, musei, impianti sportivi, al fine di integrare le rispettive offerte culturali, formative ed educative attraverso apposite intese o convenzioni.

5 – Organizzazione e gestione delle attività

Il dirigente scolastico, sulla base di una attenta ricognizione dei bisogni degli studenti e della comunità locale, acquisiti il consenso o la collaborazione degli eventuali soggetti terzi coinvolti, nell'esercizio della propria autonomia istituzionale, elaborerà un piano di azioni da realizzare in orario extracurricolare che sottoporrà all'esame ed alla approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, ciascuno per i propri ambiti di competenza. La programmazione degli interventi dovrà essere declinata considerando anche situazioni territoriali particolari, quali ad esempio le aree a rischio di devianza giovanile, le zone periferiche delle aree metropolitane, quei territori che fanno registrare una forte carenza di centri di aggregazione giovanile o alti tassi di dispersione scolastica.

La programmazione dovrà tenere conto delle norme generali dell'istruzione, degli obiettivi e delle indicazioni contenute negli atti di indirizzo e nelle linee guida ministeriali emanate in tema di partecipazione studentesca, di cittadinanza democratica e legalità, di prevenzione e lotta al bullismo, di promozione del benessere a scuola.

Il prolungamento dell'orario di apertura della scuola e l'utilizzo a tempo pieno di tutte le attrezzature disponibili comporterà la necessità che siano assicurati i servizi di vigilanza, portierato e custodia degli edifici, dei laboratori, delle palestre, nonché le prestazioni anche oltre l'orario ordinario di servizio del personale addetto al loro funzionamento necessario per garantire l'efficace svolgimento delle attività programmate.

In ogni scuola che attivi il Progetto "Scuole aperte" sarà individuato un responsabile di progetto per il coordinamento delle attività, per le relazioni con le famiglie e gli enti esterni (pubblici e privati) coinvolti in esso, per l'interlocuzione continua che dovrà instaurarsi con l'Amministrazione centrale e periferica, in merito a tutte le fasi del progetto.

6 – Risorse finanziarie

Le risorse dedicate al Progetto, e destinate per l'anno in corso a tutte le istituzioni scolastiche, sono pari ad euro 64.000.000, tratti dalle previsioni contenute nella legge n. 296/06 (finanziaria 2007).


Tali risorse, che saranno trasferite direttamente sui bilanci delle scuole, avranno le seguenti destinazioni:

- I) 30 milioni di euro, per attività di recupero, per prevenire ripetenze ed abbandoni (lettere a), b), c) del precedente paragrafo 3);
- II) 34 milioni di euro, per sperimentare metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curriculari, e più precisamente:

1,5 mil. per laboratori scientifici, 2 mil. per percorsi di approfondimento dello studio di Dante, 2 mil. per la promozione dell'attività motoria e sportiva, 2 mil. per l'approfondimento della cultura e della storia locale, 2 mil. per l'apprendimento pratico della musica, 2 mil. per le discipline artistiche, oltre 9 mil. destinati alle spese di apertura, funzionamento e pulizia dei locali della scuola (lettere d), e) del precedente paragrafo 3 nonché attività di cui al precedente paragrafo 4).

Con successive istruzioni si forniranno indicazioni operative per lo sviluppo del programma, il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate, la rendicontazione contabile delle risorse assegnate.

Il Ministro
F.to Giuseppe Fiorini



Testo di riferimento n. 8

Ministero della Pubblica Istruzione

Direttiva n. 113

Roma, 19 dicembre 2007

IL MINISTRO

VISTO il Testo Unico in materia di istruzione di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e, in particolare, le disposizioni relative alla scuola secondaria di I grado;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 31 luglio 2007, con il quale si dispone una prima, graduale attuazione delle Indicazioni per il curricolo nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione;

VISTA l'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92 relativa al recupero dei debiti scolastici negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

CONSIDERATA la necessità di prevenire la dispersione scolastica e contrastare l'insuccesso nel conseguimento degli apprendimenti fin dalla scuola secondaria di I grado;

CONSIDERATA altresì l'esigenza primaria di potenziare gli apprendimenti in matematica e in lingua italiana, anche alla luce delle rilevazioni internazionali che evidenziano una situazione di forte criticità in queste discipline da parte degli studenti al termine del primo ciclo di istruzione;

VALUTATA l'opportunità di predisporre un piano di intervento graduale a sostegno degli apprendimenti in matematica e lingua italiana a favore degli studenti della scuola secondaria di I grado, con impiego di apposite risorse finanziarie per attività di recupero;

EMANA la seguente direttiva

Una priorità

La lotta alla dispersione scolastica, posta da tempo al centro del dibattito in ambito europeo e divenuto obiettivo primario dell'agenda di Lisbona, costituisce per il nostro Paese un impegno e una sfida per recuperare al successo scolastico e formativo migliaia di giovani e per tutte le scuole autonome una priorità di assoluto rilievo. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione disposto con la legge n. 296/2006 e, in particolare, le misure che ne debbono accompagnare l'attuazione nel biennio iniziale della scuola secondaria superiore mediante azioni e percorsi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione, per il conseguimento del successo scolastico, rappresentano i più recenti interventi in questa direzione. Le "Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione", emanate con Decreto Ministeriale del 30 luglio 2007, individuano le finalità, i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento, sulla base dei quali ogni istituzione autonoma predispone il curricolo anche con possibile programmazione di particolari interventi individualizzati.

In particolare, per la scuola secondaria di I grado, l'individuazione dei nuovi traguardi di competenza definiti nelle Indicazioni per il curricolo ed appositi interventi normativi, finalizzati a maggiore rigore ed impegno nell'apprendimento, hanno previsto il ripristino del giudizio di ammissione all'esame di Stato e l'introduzione di apposita prova nazionale negli esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.



Le misure legislative disposte con la legge n. 1/2007 per il recupero dei debiti scolastici in funzione dell'esame di Stato finale e le più recenti azioni amministrative per sostenere gli studenti in questa azione di superamento delle carenze registrate nei diversi ambiti disciplinari al fine di conseguire effettivamente i livelli di apprendimento attesi, rappresentano per le istituzioni scolastiche e, in particolare, per gli insegnanti un rinnovato impegno professionale e sociale. La riflessione che da mesi sta accompagnando questo impegno generale ha evidenziato, tra l'altro, come l'insuccesso nel conseguimento degli apprendimenti e la stessa dispersione, segnata da abbandoni e da ripetenze, abbiano spesso radici ben più lontane dalla fase in cui si manifestano.

Strategie a livello di scuola

In tale contesto è pertanto quanto mai opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di favorire il successo scolastico attraverso l'azione quotidiana dei docenti e una costante attenzione alla qualità dell'apprendimento che significa anche colmare per tempo le lacune presenti nella preparazione di base.

Al riguardo, sono utile riferimento gli strumenti di azione e le modalità organizzative proposti a suo tempo dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 e confermati in modo più ampio nel Regolamento per l'autonomia (DPR 275/99).

Le istituzioni scolastiche autonome, nell'individuazione delle modalità organizzative, avranno a riferimento il valore della "centralità della persona" che apprende, come sottolineano le "Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" emanate con Decreto Ministeriale 30 luglio 2007.

All'interno delle strategie di carattere generale promosse a livello di singola scuola, al fine di assicurare il raggiungimento dei traguardi definiti, può essere collocata, integrandola con la programmazione del POF, una azione di rinforzo continuativo e aggiuntivo, con interventi dedicati e gestiti corresponsabilmente, particolarmente nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

Interventi specifici di sostegno e di recupero

Nel quadro di una efficace lotta alla dispersione scolastica per il conseguimento del successo formativo le scuole, nella loro autonomia, attueranno modelli diversificati di intervento e adotteranno soluzioni didattiche ed organizzative in relazione ai particolari bisogni formativi anche con specifici interventi di sostegno.

In questa prospettiva l'Amministrazione intende varare un'azione di sostegno e recupero con un programma di interventi finanziari a favore delle scuole secondarie di primo grado che aderiscano al programma stesso e predispongano apposite iniziative, riguardanti in particolare gli alunni che frequentano il primo anno, definite sulla base della natura dei bisogni formativi e finalizzate a migliorare il livello degli apprendimenti nelle discipline che fanno registrare caren-

ze più diffuse, a partire dalla lingua italiana, per le sue caratteristiche di trasversalità e dalla matematica, che presenta più ricorrenti elementi di criticità. Per favorire la partecipazione degli allievi alle iniziative di sostegno e recupero è opportuno che le scuole informino tempestivamente i genitori.

Una proposta collaborativa

Le istituzioni che intendono aderire al Programma di azione presentano all'Ufficio scolastico regionale le proposte di lavoro che verranno sostenute sulla base delle risorse finanziarie messe a disposizione di ogni Ufficio scolastico regionale (l'azione si avvale, per l'avvio, relativamente all'esercizio 2007, di uno stanziamento iniziale pari a 5 milioni di euro).

Data la rilevanza degli obiettivi sottesi all'azione proposta la quota di risorse finanziarie potrà essere incrementata con risorse disponibili in coerenza con le finalità. Con successive disposizioni saranno emanati i criteri per l'esame delle proposte, tenendo prioritariamente in considerazione le istituzioni scolastiche che registrano situazioni di maggiore difficoltà.

Il monitoraggio e la valutazione degli esiti che l'INVALSI sta impostando per il corrente anno scolastico potranno costituire lo sfondo di riferimento rispetto all'efficacia di una costruttiva forma di collaborazione tra le scuole dell'autonomia e l'Amministrazione scolastica, fornendo utili elementi di informazione sui miglioramenti raggiunti nei livelli di preparazione ed un concreto supporto all'azione didattica delle istituzioni scolastiche.

Utilizzazione del personale

Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola e, per gli aspetti di regolazione dei rapporti di lavoro, della competenza della contrattazione di istituto il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Tali iniziative costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolte all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo; non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuate ricorrendo alla quota del 20% (compensazioni tra discipline, insegnamenti sostitutivi, ecc.) di cui al Decreto Ministeriale n. 47/2006.

Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di cui trattasi sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto e le ore aggiuntive a ciò destinate sono retribuite nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale per le attività di sostegno e di recupero.

Il Ministro
F.to Giuseppe Fioroni

Testo di riferimento n. 9

Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262

“Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione”

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;



VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

RITENUTO di non accogliere talune condizioni poste dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere del 15 novembre 2007, circa la previsione di un Decreto Ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la definizione di regole e criteri per l'accredimento dei soggetti esterni all'amministrazione scolastica, nonché l'eliminazione delle norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Università e della Ricerca e per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali;

EMANA
il seguente Decreto Legislativo

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.
3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali e nei centri di istruzione superiore.

sionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Il raggiungimento di risultati elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.

5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze è tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.

Art. 2.

Criteri e procedure

1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.

2. L'eccellenza è valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree pluridisciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonché a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza è organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificità di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunità determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilità.

4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.

5. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 3.

Organizzazione

1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverrà mediante procedure di confronto e di

competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.

2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze.

3. Il Ministero della Pubblica Istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma 4.

4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:

- ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità scientifica significativa quale ad esempio università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validità ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilità delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie;
- per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze già realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la capillarità della loro presenza territoriale, la capacità operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilità di risorse organizzative e professionali;
- vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione, nonché la pubblicità dei risultati ottenuti.

Art. 4.

Riconoscimenti e premi

1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7:

- benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- ammissione a tirocini formativi;
- partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
- viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- benefici di tipo economico;
- altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

segue Testo di riferimento n. 9

Art. 5.

Programma annuale

1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della Pubblica Istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

2. Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.

3. Il programma annuale contiene:

- le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;
- le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5, il cui conseguimento dà origine a riconoscimento;
- le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;
- i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati;
- il calendario delle iniziative, le modalità di partecipazione;
- le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione;

- le risorse finanziarie dedicate, la quota *pro capite* di incentivo che verrà assicurata agli studenti eccellenti, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Possono confluire nel programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purché promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima.

5. Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sarà dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali.

6. Il programma annuale prevede le modalità per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.

Art. 6.

Certificazione dei risultati di eccellenza

1. Il conseguimento di eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione, che è condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all'articolo 4 e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione postsecondaria.

2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze.

3. I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati.

4. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Norme finali e finanziarie

1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della Pubblica Istruzione renderà pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.

2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.

3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data della sua entrata in vigore.

4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.



Testo di riferimento n. 10

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

Art.1, comma 632

Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

Testo di riferimento n. 11

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 25 ottobre 2007

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4.1.2008)

Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632, riguardante la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali;

VISTO il D. Lgs. del 16.4.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTO il D. Lgs. del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO l'art. 13 della legge del 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio



segue Testo di riferimento n. 11

2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 31 luglio 2007, concernente “Scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione – Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale”;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000, relativo alla riorganizzazione ed al potenziamento dell’educazione degli adulti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004, contenente i principi generali per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ed i contenuti del Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86, e dell’ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 87;

VISTA la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;

RITENUTO necessario procedere alla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli obiettivi fissati dall’Unione Europea;

SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto scuola più rappresentative a livello nazionale;

SENTITA la Conferenza unificata nella seduta del 18 ottobre 2007;



Decreta

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 ai "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", di seguito denominati "Centri", nel quadro della riorganizzazione, con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 632.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa.

Art. 2 – Conferimento dell'autonomia

1. L'autonomia di cui all'art. 1 è conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'art. 3, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle disponibilità complessive degli organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima applicazione del presente decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

2. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono individuate, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle istituzioni scolastiche dai comuni e dalle province, la sede principale del centro e le altre sedi, che ne compongono la rete territoriale, ove si realizzano i percorsi di cui all'art. 3, fermo restando che il funzionamento delle sedi può essere regolato da specifici accordi tra enti locali nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il conferimento dell'autonomia ai centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.

4. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti e dei corsi serali può essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 2.

Art. 3 – Utenza dei centri

1. Allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, l'utenza dei centri, in rela-



zione agli ordinamenti scolastici vigenti, è costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per:

- il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

2. L'utenza di cui al comma 1 comprende anche i giovani di cui all'art. 4, comma 4, che si iscrivono ai percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e).

segue Testo di riferimento n. 11

Art. 4 – Iscrizioni

1. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ai centri possono iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ai centri possono iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.

3. Possono iscriversi ai percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) tutti gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.

4. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ai centri possono iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione.

5. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.

Art. 5 – Autonomia didattica e organizzativa

1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i centri assumono i seguenti riferimenti:

- per i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento allegato al Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e);
- per i percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5, nonché, per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-ter.

2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i centri possono programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola.

3. I centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. I centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.

Art. 6 – Ampliamento dell'offerta formativa

1. I centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, i centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.

Art. 7 – Assegnazione del personale

1. I criteri di assegnazione del personale ai centri, anche attraverso la valorizzazione di specifici titoli culturali posseduti e di espe-



rienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti, sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e la mobilità del personale della scuola.

Art. 8 – Misure di sistema

1. La riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali è accompagnata da apposite iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle più significative esperienze già realizzate, nell'ambito di quanto previsto dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Sono assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei centri.

Art. 9 – Disciplina transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'art. 5, l'organico dei centri ha carattere funzionale ed è riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonché all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati.

2. L'organico di cui al comma 1 è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e), ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza.

3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, così determinati:

- due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera;
- quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico-scientifica; uno per l'area tecnologica;
- quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione.

4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione è rimessa alla valutazione del dirigente del centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorità della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, è attribuita nei limiti delle disponibilità esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati al comma 2.

5. I centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di un diploma di istruzione secon-

daria superiore da parte degli utenti adulti dei centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete già realizzate a livello territoriale.

6. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei centri, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali.

7. La composizione a carattere transitorio dell'organico sarà rideterminata al momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: Giuseppe Fioroni

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 153.

